

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2007/0279(COD)

19.6.2008

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti destinati alla difesa
(COM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatrice: Heide Rühle

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO..**Error!
Bookmark not defined.**

MOTIVAZIONE**Error! Bookmark not defined.**

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti destinati alla difesa
(COM(2007)0765 – C6-0468/2007 – 2007/0279(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0765),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0468/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0000/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) L'armonizzazione delle leggi e dei regolamenti degli Stati membri deve avvenire nel rispetto degli obblighi ***cui gli Stati membri sono tenuti nel quadro dei regimi internazionali di non proliferazione, delle disposizioni in vigore sul controllo delle esportazioni, dei trattati o della discrezionalità degli Stati membri per quanto riguarda la politica delle***

Emendamento

(7) L'armonizzazione delle leggi e dei regolamenti degli Stati membri deve avvenire nel rispetto degli obblighi ***e degli impegni internazionali degli*** Stati membri.

esportazioni.

Or. en

Motivazione

L'espressione "obblighi e impegni internazionali" ha una portata più ampia del testo originale e includerebbe i regimi internazionali di non proliferazione, le disposizioni in vigore sul controllo delle esportazioni e i trattati. La formulazione proposta consentirebbe a tutti gli Stati membri di ricorrere a licenze individuali per rispettare tutti i propri obblighi e impegni internazionali, inclusi quelli bilaterali, anziché i soli obblighi specifici menzionati nel testo originale.

Emendamento 2

**Proposta di direttiva
Considerando 10**

Testo della Commissione

(10) Per far fronte ai rischi simili che presenta il trasferimento di prodotti destinati alla difesa non figuranti nell'allegato della presente direttiva, gli Stati membri devono avere la possibilità di applicare la direttiva a tali prodotti e quindi assoggettare il loro trasferimento alle stesse norme.

Emendamento

(10) Per far fronte ai rischi simili che presenta il trasferimento di prodotti destinati alla difesa non figuranti nell'allegato della presente direttiva, gli Stati membri devono avere la possibilità di applicare la direttiva a tali prodotti e quindi assoggettare il loro trasferimento alle stesse norme. ***Quando si avvalgono di tale possibilità, è opportuno che essi ne informino la Commissione e gli altri Stati membri.***

Or. en

Motivazione

Adeguamento al testo corrispondente dell'articolo 2, paragrafo 3.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Poiché le garanzie previste nella presente direttiva salvaguardano tali obiettivi, gli Stati membri non hanno più la necessità di introdurre o mantenere altre restrizioni per raggiungerli.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

In questa prima fase del processo di armonizzazione non è opportuno limitare le possibilità degli Stati membri di legiferare sulla materia, ad esempio sulla questione del controllo dell'impiego finale.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per quanto riguarda i sottosistemi e i componenti, gli Stati membri devono astenersi, per quanto possibile, dall'imporre restrizioni all'esportazione, accettando la dichiarazione d'uso dei destinatari tenendo conto del grado d'integrazione di tali sottosistemi e componenti nei loro prodotti.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Il considerando in esame è in contraddizione con l'articolo 4, paragrafo 6, e va pertanto soppresso.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "trasferimento", qualsiasi spedizione di un prodotto destinato alla difesa a un destinatario situato in un altro Stato membro ***nel quadro di una transazione commerciale***;

Emendamento

(2) "trasferimento", qualsiasi spedizione di un prodotto destinato alla difesa a un destinatario situato in un altro Stato membro;

Or. en

Motivazione

Nel campo d'applicazione dovrebbero essere incluse le transazioni di carattere non commerciale, dal momento che esse sono coperte dalla normativa nazionale degli Stati membri, ma la direttiva non dovrebbe prevedere la necessità di una licenza per i trasferimenti destinati ad esempio a governi.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 6

Testo della Commissione

(6) "licenza di esportazione", un'autorizzazione di fornire prodotti destinati alla difesa a un ***destinatario stabilito*** in un paese terzo.

Emendamento

(6) "licenza di esportazione", un'autorizzazione di fornire prodotti destinati alla difesa a ***una persona fisica o giuridica stabilita*** in un paese terzo.

Or. en

Motivazione

Il "destinatario" è definito come persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) "paese terzo", un paese che non è né uno Stato membro dell'Unione europea né parte contraente dell'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) cui la presente direttiva si applica parimenti.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a rendere più chiaro il campo d'applicazione.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri definiscono le modalità e le condizioni delle licenze di trasferimento, in particolare le restrizioni all'esportazione di prodotti destinati alla difesa a destinatari di paesi terzi, tenendo conto dei rischi che il trasferimento presenta per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità. Gli Stati membri possono proseguire ed estendere la cooperazione esistente per realizzare gli obiettivi della presente direttiva.

4. Gli Stati membri definiscono ***tutte*** le modalità e le condizioni delle licenze di trasferimento, in particolare le restrizioni all'esportazione di prodotti destinati alla difesa a destinatari di paesi terzi, tenendo conto dei rischi che il trasferimento presenta per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità, ***e fatta salva la legislazione nazionale sul controllo dei certificati relativi agli utilizzatori finali.*** Gli Stati membri possono proseguire ed estendere la cooperazione esistente per realizzare gli obiettivi della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. In deroga al paragrafo 1, quando un destinatario intende rinviare al fornitore un prodotto destinato alla difesa affinché esso sia riparato o sottoposto a manutenzione, ovvero a causa del carattere difettoso del prodotto stesso, il trasferimento al fornitore non è soggetto ad autorizzazione preventiva. Tuttavia, prima che esso avvenga, il destinatario comunica in tempo utile alle autorità competenti [dello Stato membro dal cui territorio il prodotto sarà trasferito] l'intenzione di procedere al trasferimento del prodotto in questione. La comunicazione indica la ragione del trasferimento e comprende tutti i documenti giustificativi pertinenti.

Se le autorità competenti ritengono o hanno motivo di credere che la comunicazione sia incompleta o imprecisa, ovvero che le condizioni di cui al presente articolo non siano soddisfatte, esse possono sospendere il trasferimento o, se necessario, impedire in altro modo che il prodotto esca dal territorio dello Stato membro in questione.

Una volta riparato il prodotto, effettuata la manutenzione o eliminato il difetto, il successivo trasferimento dal fornitore al destinatario è autorizzato sulla base della licenza di trasferimento rilasciata per il primo trasferimento del prodotto dal fornitore al destinatario.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva Articolo 7 – lettera c

Testo della Commissione

(c) quando è necessario per rispettare gli obblighi e gli impegni **che derivano per gli Stati membri da regimi internazionali di non proliferazione, disposizioni sul controllo delle esportazioni o trattati.**

Emendamento

c) quando è necessario per rispettare gli obblighi e gli impegni **internazionali degli** Stati membri.

Or. en

Motivazione

L'espressione "obblighi e impegni internazionali" ha una portata più ampia del testo originale e includerebbe i regimi internazionali di non proliferazione, le disposizioni sul controllo delle esportazioni e i trattati. La formulazione proposta consentirebbe a tutti gli Stati membri di ricorrere a licenze individuali per rispettare tutti i propri obblighi e impegni internazionali, inclusi quelli bilaterali, anziché i soli obblighi specifici menzionati nel testo originale.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri dispongono che i fornitori di prodotti destinati alla difesa informino i destinatari delle modalità e delle condizioni della licenza di trasferimento relative all'esportazione di prodotti destinati alla difesa.

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che i fornitori di prodotti destinati alla difesa informino i destinatari delle modalità e delle condizioni della licenza di trasferimento relative **all'impiego finale, al ritrasferimento o** all'esportazione di prodotti destinati alla difesa.

Or. en

Motivazione

L'emendamento precisa ulteriormente il campo d'applicazione onde evitare incertezze giuridiche.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 – testo introduttivo e lettere a e b

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri dispongono che i fornitori tengano un registro dettagliato dei loro trasferimenti, secondo la pratica in vigore nel rispettivo Stato membro. Il registro comprende documenti commerciali contenenti le seguenti informazioni:

- (a) la descrizione del prodotto destinato alla difesa;
- (b) la quantità del prodotto destinato alla difesa e le date del trasferimento;

Emendamento

3. Gli Stati membri dispongono *e verificano regolarmente* che i fornitori tengano un registro dettagliato dei loro trasferimenti, secondo la pratica in vigore nel rispettivo Stato membro. Il registro comprende documenti commerciali contenenti le seguenti informazioni:

- a) la descrizione del prodotto destinato alla difesa;
- b) la quantità *e il valore* del prodotto destinato alla difesa e le date del trasferimento;

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri non devono solo disporre che i fornitori dei singoli Stati membri tengano un registro dettagliato dei loro trasferimenti, bensì anche procedere a verifiche periodiche in tal senso.

Per quanto riguarda la lettera b: è importante registrare non solo la quantità del prodotto, ma anche il suo valore monetario.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I registri di cui al paragrafo 3 sono conservati almeno per i *tre* anni seguenti l'anno civile nel quale il trasferimento ha avuto luogo. Sono messi a disposizione su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro nel quale il fornitore è stabilito.

Emendamento

4. I registri di cui al paragrafo 3 sono conservati almeno per i *cinque* anni seguenti l'anno civile nel quale il trasferimento ha avuto luogo. Sono messi a disposizione su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro nel quale il fornitore è stabilito.

Motivazione

Il periodo durante il quale le autorità degli Stati membri possono accedere ai registri dei fornitori viene prolungato da tre a cinque anni. Tale modifica aumenta la trasparenza del processo, permetterà di disporre di più tempo per indagare su eventuali violazioni delle norme e regolamentazioni trasposte a livello nazionale e corrisponde maggiormente agli altri termini previsti.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) esperienza e reputazione in attività inerenti alla difesa, attestate in particolare da un'autorizzazione a produrre *e* commercializzare prodotti destinati alla difesa e dall'impiego di personale dirigente sperimentato;

Emendamento

a) esperienza e reputazione in attività inerenti alla difesa, attestate in particolare da un'autorizzazione a produrre *e/o* commercializzare prodotti destinati alla difesa e dall'impiego di personale dirigente sperimentato;

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

3. Il certificato contiene le seguenti informazioni:

Emendamento

3. Il certificato contiene ***quanto meno*** le seguenti informazioni:

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 8 – primo comma

Testo della Commissione

8. Gli Stati membri pubblicano e aggiornano regolarmente l'elenco dei destinatari certificati e lo comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri.

Emendamento

8. Gli Stati membri pubblicano e aggiornano regolarmente l'elenco dei destinatari certificati e lo comunicano alla Commissione, **al Parlamento europeo** e agli altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri dispongono che i destinatari di prodotti destinati alla difesa, quando richiedono una licenza di esportazione, **confermino** alle autorità competenti, nei casi in cui tali prodotti ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento siano soggetti a restrizioni *all'esportazione*, di essersi attenuti a tali restrizioni.

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che i destinatari di prodotti destinati alla difesa, quando richiedono una licenza di esportazione, **dimostrino in modo soddisfacente** alle autorità competenti, nei casi in cui tali prodotti ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento siano soggetti a restrizioni *all'esportazione*, di essersi attenuti a tali restrizioni. ***In tali casi gli Stati membri dispongono inoltre che, a esportazione avvenuta, i destinatari dei prodotti destinati alla difesa confermino alle autorità competenti che le restrizioni all'esportazione sono state rispettate e ne forniscono le prove del caso.***

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a evitare incertezze e possibili procedure d'infrazione.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se il consenso dello Stato membro di origine all'esportazione contemplata è necessario ma non è stato ottenuto, gli Stati membri consultano lo Stato membro di origine.

Emendamento

2. Se il consenso dello Stato membro di origine all'esportazione contemplata è necessario ma non è stato ottenuto, gli Stati membri consultano lo Stato membro di origine. ***Se, dopo tale consultazione, uno Stato membro non ottiene il necessario consenso dello Stato membro d'origine all'esportazione, quest'ultima non ha luogo. In tal caso la Commissione e gli altri Stati membri vengono informati di conseguenza.***

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a evitare incertezze e possibili procedure d'infrazione.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Cooperazione amministrativa

Gli Stati membri dispongono che siano applicate adeguate misure di controllo per verificare che fornitore e destinatario rispettino entrambi le modalità e condizioni applicabili alle licenze di trasferimento. Fatta salva l'applicazione di sanzioni e delle altre misure di cui all'articolo 14 bis, qualora uno Stato membro constati che un trasferimento di prodotti destinati alla difesa viola le modalità e condizioni suddette, le autorità competenti di detto Stato membro

informano immediatamente le autorità competenti dell'altro o degli altri Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Cooperazione doganale

Emendamento

Procedure doganali

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) le informazioni *circa le restrizioni all'esportazione in paesi terzi riguardanti i prodotti destinati alla difesa oggetto della licenza di trasferimento* non siano state prese in considerazione all'atto del rilascio della licenza di esportazione;

Emendamento

a) le informazioni non siano state prese in considerazione all'atto del rilascio della licenza di esportazione;

Or. en

Motivazione

Rispecchia la formulazione utilizzata nel regolamento sui prodotti a duplice uso.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione aggiorna l'elenco dei prodotti destinati alla difesa figurante nell'allegato **conformemente all'elenco** comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

Emendamento

1. La Commissione aggiorna l'elenco dei prodotti destinati alla difesa figurante nell'allegato **basandosi sull'elenco** comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

La procedura di comitatologia ha senso solo in caso di controversie sulle voci da includere nell'Allegato - ad esempio le armi nucleari.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14 bis

Sanzioni

1. Gli Stati membri prendono misure adeguate per garantire la corretta applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni adottate per dare attuazione alla presente direttiva e prendono tutte le misure del caso per garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri considerano un reato penale la riesportazione deliberata verso paesi terzi di prodotti destinati alla difesa ricevuti usufruendo di una licenza di

trasferimento in violazione delle condizioni cui essa è subordinata, tranne nel caso in cui tali condizioni siano state modificate dallo Stato membro d'origine per autorizzare la riesportazione.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se uno Stato membro non ottiene il necessario consenso dello Stato membro d'origine a un'esportazione prevista, quest'ultima non ha luogo. In tal caso la Commissione e gli altri Stati membri vengono informati di conseguenza.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Relazioni

Revisione

1. La Commissione riferisce sulle disposizioni emanate dagli Stati membri per recepire nei rispettivi ordinamenti nazionali la presente direttiva, in particolare gli articoli da 9 a 12 e 15, entro [12 mesi dalla data di recepimento della direttiva].

2. La Commissione trasmette periodicamente, per la prima volta entro [cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], una relazione al

Entro..., la Commissione verifica l'efficacia della presente direttiva e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in proposito. La*

Parlamento europeo e al Consiglio
sull'attuazione della direttiva e sui suoi
effetti *sull'evoluzione del* mercato europeo
delle attrezzature di difesa e *della* base
industriale e tecnologica europea di difesa,
accompagnata, *se del caso*, da una proposta
legislativa.

*Commissione valuta in particolare se e in
che misura gli obiettivi della presente
direttiva siano stati raggiunti. Nella sua
relazione essa verifica l'applicazione degli
articoli da 9 a 12 e dell'articolo 15 della
presente direttiva e valuta gli effetti della
direttiva stessa sullo sviluppo di un
mercato europeo delle attrezzature di difesa
e di una base industriale e tecnologica
europea di difesa, tenendo conto, tra
l'altro, della situazione delle piccole e
medie imprese. Se necessario, la relazione
è accompagnata da una proposta
legislativa.*

** 5 anni dalla data di recepimento della presente
direttiva.*

Or. en

MOTIVAZIONE

La relatrice plaude alla proposta di direttiva concernente la semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti destinati alla difesa quale componente del pacchetto di misure della Commissione per il settore difesa, accanto ad una proposta di direttiva sulle commesse destinate alla difesa e a una comunicazione sulla competitività delle industrie europee attive in tale ambito.

Attualmente si contano 27 diversi mercati delle attrezzature di difesa caratterizzati da scarso coordinamento, sovrapposizioni e uso poco efficiente delle risorse. Su base nazionale sono organizzati non soltanto la maggior parte degli appalti del settore, ma anche il trasferimento, il transito e l'importazione di attrezzature militari all'interno dell'UE. La proposta di semplificazione dei regimi nazionali di licenza per il trasferimento delle attrezzature militari nell'ambito del mercato interno rappresenta un presupposto necessario allo sviluppo di un mercato europeo delle attrezzature per la difesa e di un'industria europea di difesa competitiva su scala internazionale. La semplificazione dei trasferimenti intracomunitari di attrezzature militari apporterà miglioramenti alla sicurezza dei rifornimenti per gli Stati membri, riducendo al contempo gli oneri amministrativi mediante l'introduzione di condizioni che consentano di focalizzarsi sui trasferimenti principali.

La relatrice si compiace della proposta ma ritiene che si possano ravvisare margini di miglioramento. Per tale ragione suggerisce di rivolgere l'attenzione ai seguenti ambiti in vista di eventuali emendamenti:

Applicazione e riesame

Occorre avvalersi di controlli rigorosi affinché, generalmente, le armi e i prodotti destinati alle attrezzature militari non raggiungano da ultime le aree in cui imperversano conflitti. La relatrice sottolinea la necessità di impedire le riesportazioni verso paesi terzi nei casi in cui lo Stato membro di origine non vi fornisca il consenso. In nessun caso le restrizioni alla riesportazione imposte dallo Stato membro di origine possono essere ignorate da parte dei destinatari del trasferimento.

A modo di vedere della relatrice è necessario definire in maggior dettaglio le sanzioni da applicare nell'ipotesi di violazione delle condizioni previste per il rilascio delle licenze. Nello specifico, sarebbe opportuno che gli Stati membri stabiliscano la perseguibilità penale delle violazioni alle limitazioni all'esportazione di prodotti destinati alla difesa nel caso in cui queste vengano commesse in ambito internazionale. Tale previsione garantirebbe maggiore certezza agli Stati membri in merito alla possibilità di ricorrere a misure compensative efficaci nei casi di mancata osservanza delle restrizioni alla riesportazione delle licenze di trasferimento, accrescendo allo stesso tempo la fiducia che gli Stati membri ripongono nel sistema. Inoltre, agli Stati membri sarà imposto l'obbligo di verificare che i fornitori tengano un registro dettagliato dei loro trasferimenti.

La relatrice sottolinea che la proposta rappresenta un primo passo verso il rafforzamento delle norme del mercato interno in un settore chiave della sovranità degli Stati membri e dovrebbe essere concepita alla stregua di un "progetto pilota" suscettibile di successive correzioni e modifiche laddove le misure proposte non conseguano gli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva. La relatrice suggerisce pertanto che la Commissione predisponga una valutazione dettagliata dei progressi compiuti nell'attuazione della direttiva a cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa, accompagnata, se del caso, da proposte al Parlamento europeo e al Consiglio relative a modifiche al testo.

La relatrice ritiene che lo sviluppo del mercato europeo delle attrezzature per la difesa dipenderà in maniera sostanziale dal contributo apportato dall'applicazione della proposta al rafforzamento della reciproca fiducia fra gli Stati membri. Pertanto, sarebbe opportuno che la valutazione rivolgesse specifica attenzione all'impatto della direttiva sulla reciproca fiducia fra gli Stati membri.

Interessi delle piccole e medie imprese (PMI)

Il sistema di certificazione, elemento centrale del regime di licenza oggetto della proposta, tende ad avvantaggiare le esigenze delle imprese di più ampie dimensioni e potrebbe tradursi in uno svantaggio in termini concorrenziali a danno delle PMI. Mentre le imprese più ampie hanno la possibilità di ricorrere alla certificazione in vista del rilascio di licenze generali, il processo in questione si rivela troppo oneroso e impegnativo per le imprese più piccole.

L'insieme delle imprese trarrà vantaggio dalla disposizione secondo cui, in linea generale, non sarà più necessario ottenere una licenza per i trasferimenti di sottosistemi o componenti integrati in sistemi di armamento che non possono essere trasferiti o esportati in un secondo tempo. Fra i produttori di sottosistemi e componenti, un insieme considerevole di PMI potrà beneficiare di tale disposizione, benché ciò non sia di per sé sufficiente a compensare la tendenza del sistema di licenze a favorire le imprese più ampie. Al fine di garantire che la direttiva non comporti una relativa perdita di competitività delle PMI rispetto alle imprese di maggiori dimensioni, la relatrice propone che la valutazione redatta dalla Commissione sull'impatto della direttiva a cinque anni dalla data di entrata in vigore, includa una valutazione dell'impatto della stessa anche sulle PMI.

Chiarezza giuridica

La relatrice pone l'accento su numerose parti della proposta che necessitano di chiarimenti in vista di una maggiore certezza giuridica. Suggerisce che gli impegni internazionali degli Stati membri che giustificano il ricorso a licenze individuali dovrebbero essere definiti non tanto mediante un elenco enumerativo quanto invece da un riferimento generale agli "obblighi e impegni internazionali degli Stati membri". Fra le raccomandazioni della relatrice compaiono inoltre una serie di precisazioni relative agli obblighi in capo ai fornitori di attrezzature destinate alla difesa.